



CITTÀ DI VERCELLI

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI**

**36 MESI**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – OGGETTO, DESTINATARI E FINALITA' DELL'APPALTO**

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione dei Servizi Socio Assistenziali Territoriali suddivisi nei seguenti lotti:

- servizi di assistenza domiciliare;
- servizi di educativa territoriale.

Le finalità, i destinatari e i servizi sopra elencati vengono di seguito specificati in relazione ai lotti sotto elencati:

#### **LOTTO 1 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

1. Le prestazioni del presente lotto consistono nella gestione dei servizi di assistenza domiciliare territoriale le cui finalità sono di seguito specificate:

- prevenire ed evitare l'insorgenza di condizioni che rendono inevitabile il ricorso all'istituzionalizzazione o all'ospedalizzazione delle persone fragili (anziane, disabili...), garantendo loro il sostegno necessario per la permanenza nel proprio ambito di vita;
- sostenere la famiglia per promuovere tra i componenti la consapevolezza della propria responsabilità nelle funzioni di aiuto e assistenza al familiare in difficoltà, nonché coinvolgerla in una collaborazione solidale e partecipata ai piani di assistenza;
- contribuire insieme alle altre risorse presenti sul territorio ad elevare la qualità di vita delle persone bisognose o fragili e ad evitare il fenomeno dell'isolamento;
- svolgere attività di prevenzione per consentire a ciascun assistito un'esistenza autonoma evitando, ritardando o riducendo i processi involutivi fisici, psichici e sensoriali.

2. I destinatari dei servizi di assistenza domiciliare territoriale sono le persone residenti nella Città di Vercelli e nei Comuni a questa convenzionati per la gestione dei servizi socio-assistenziali, in situazione di totale o parziale non autosufficienza ovvero in situazione di grave fragilità o vulnerabilità Sociale.

Al fine di prevenire processi di emarginazione e di istituzionalizzazione è data particolare attenzione, nella presa in carico, alle fasce più deboli, che non possono accedere a servizi alternativi privati:

- soggetti non autosufficienti che vivono soli privi di supporti parentali, con particolare attenzione al grado di non autosufficienza e al reddito;
- soggetti non autosufficienti la cui rete familiare non riesca a soddisfare le reali necessità per comprovate difficoltà oggettive, avendo comunque riguardo del grado di non autosufficienza e del reddito;
- minori in carico al Servizio a completamento ed integrazione di progetti socio-educativi in atto.

3. I servizi di assistenza domiciliare finalizzati a favorire la domiciliarità oggetto del presente appalto sono i seguenti:

- a) servizi di assistenza domiciliare attivati dal Comune a favore di anziani, disabili, minori e persone in situazione di fragilità;
- b) servizi domiciliari in lungo assistenza a favore di anziani e disabili valutati dalle competenti commissioni (UVG - Unità di Valutazione Geriatrica e UMVD - Unità Multidimensionale Valutazione Disabilità);
- c) servizi di supporto alla domiciliarità - trasporto/accompagnamento utenti, pulizie ambienti, colferaggio, sgombero masserizie, piccoli traslochi;
- d) servizi di assistenza tutelare a favore delle persone inserite nei centri educativi o socio-assistenziali comunali.

4. In caso si verifichino situazioni di emergenza sanitaria o di calamità naturali o altre emergenze la ditta appaltatrice dovrà garantire i servizi di assistenza domiciliare alle persone individuate dal servizio sociale comunale.

#### **LOTTO 2 – SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE**

1. Le prestazioni del presente lotto consistono nella gestione del Servizio di educativa territoriale, le cui finalità sono di seguito specificate:

- a) prestazioni educative a favore di minori a rischio psico-evolutivo ed alle loro famiglie, da svolgersi tramite l'impiego di competenti risorse professionali e tramite la predisposizione di idonei progetti di intervento, all'interno dei quali sarà possibile coinvolgere anche soggetti appartenenti al privato Sociale. Le prestazioni potranno essere rivolte a singoli minori/nuclei familiari o a piccoli gruppi e potranno svolgere al domicilio degli interessati o in altri ambiti. Le prestazioni sono finalizzate al sostegno della famiglia per supportare le capacità genitoriali e rafforzare la funzione educativa degli adulti e al supporto dei minori per favorire il loro processo di crescita e il superamento di condizioni di svantaggio socio-educativo, relazionale e culturale;
- b) interventi educativi rivolti a minori disabili, predisposti in risposta ai bisogni rilevati nel singolo e nel nucleo familiare. Gli interventi prevedono l'impiego di operatori specificamente formati nella messa in opera di interventi educativi a favore di soggetti disabili. Le prestazioni sono finalizzate a facilitare l'inserimento nel contesto Sociale e scolastico, fornire sostegno nella relazione genitori-figli, favorire l'utilizzo dei servizi e delle risorse del territorio, prevenire bisogni di istituzionalizzazione;
- c) prestazioni educative per la conduzione di incontri in “spazio neutro” tra minori e genitori o familiari a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario). Le prestazioni hanno il fine di favorire e sostenere la continuità della relazione tra il bambino e i suoi genitori o altre persone affettivamente significative;
- d) prestazioni educative a favore di soggetti fragili. Il Servizio consiste in un intervento socio-educativo che consenta alle persone in difficoltà di creare i presupposti per sollecitare la socializzazione, la valorizzazione delle potenzialità, il recupero delle autonomie, la vita di relazione, l'impegno del tempo libero. Le nuove esigenze sociali emergenti richiedono, da parte dell'impresa aggiudicataria, la capacità di garantire interventi flessibili che possano essere di supporto al Comune in situazioni anche di urgenza.

## **ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Per entrambi i lotti l’ambito territoriale di esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto comprende:
  - a) il territorio del Comune di Vercelli;
  - b) il territorio dei Comuni Convenzionati, che, in base alla convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali siglata in data 14.01.2020, sono: Albano - Arborio - Asigliano - Borgo Vercelli - Caresanablot - Casanova Elvo - Collobiano - Desana - Formigiana - Greggio - Lignana - Olcenengo - Oldenico - Prarolo - Quinto Vercellese - Rive - Ronsecco - Sali - Tricerro - Villarboit - Villata – Vinzaglio.
2. Nel periodo di durata dell'appalto, in caso di nuove adesioni alla Convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali, devono essere garantiti, per i nuovi Comuni, gli stessi servizi alle stesse condizioni previsti per il Comune di Vercelli.
3. I servizi di educativa territoriale di cui all'art. 1, lotto 2 lettera c), si svolgono presso locali nella disponibilità della ditta aggiudicataria. Tuttavia, l'Appaltatore deve assicurare interventi educativi anche presso sedi diverse, come ad esempio la conduzione di incontri in luogo neutro presso le Comunità residenziali dove risulta inserito il minore.

## **ART. 3 - DURATA E OPZIONI DELL'APPALTO**

1. La durata del presente appalto, per entrambi i lotti, è fissata in TRENTASEI mesi decorrenti indicativamente dal 01/09/2022 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.
2. Entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per entrambi i lotti, il Settore Politiche Sociali valuterà la qualità dei servizi forniti ed il rispetto delle norme contrattuali e delle norme vigenti (CCNL, norme sulla sicurezza dei lavoratori). Nel caso di esito negativo delle valutazioni ne verrà data comunicazione all'impresa che sarà diffidata a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni. Qualora l'impresa resti inadempiente, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto senza che l'impresa abbia titolo a risarcimento alcuno. In questo caso si procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

3. Il contratto, per entrambi i lotti, può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
4. Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto ed al conseguente affidamento del Servizio, la ditta appaltatrice, su richiesta formale della stazione appaltante di proroga del Servizio, dovrà garantire l'espletamento del medesimo per un periodo di sei mesi oltre la scadenza del contratto e, comunque, sino alla data di assunzione del Servizio da parte della ditta subentrante, alle stesse condizioni economiche ed operative del presente Capitolato e del Contratto di appalto stipulato a seguito dell'aggiudicazione.
5. Il committente si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, esso può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 4 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO**

**Il valore presunto dell'appalto è stimato come segue:**

Lotto	Importo complessivo a base di gara <b>36 mesi</b>	Importo per rinnovo 12 mesi	<b>Importo per opzioni</b>		<b>Valore globale</b>
			Proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del Codice 6 mesi	Opzione di cui all'art. 106, comma 12, del Codice	
1	€ 3.369.150,00	€ 1.123.050,00	€ 561.525,00	€ 673.830,00	€ 5.727.555,00
2	€ 777.888,00	€ 259.296,00	€ 129.648,00	€ 155.577,60	€ 1.322.409,60
<b>Totalle</b>					€ 7.049.964,60

**Con riferimento a ciascun lotto si precisa quanto segue:**

##### **LOTTO 1 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

1. L'importo stimato annuo del costo della manodopera in relazione al monte ore indicativo di cui al successivo art. 6 ammonta a complessivi euro 953.505,00 IVA ed oneri sicurezza esclusi.
2. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari ad euro 0,00, secondo il dettaglio indicato al paragrafo "Costi per la sicurezza" del DUVRI redatto per la presente procedura di appalto.

##### **LOTTO 2 – SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE**

1. L'importo stimato annuo del costo della manodopera in relazione al monte ore indicativo di cui al successivo art. 6 del presente capitolato ammonta a complessivi € 224.442,00 IVA esclusa.
2. Per quanto concerne la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) e la determinazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dall'interferenza delle

lavorazioni, si dà atto che nell'ambito del presente appalto, l'interferenza è limitata alla partecipazione a riunioni ed incontri e le relative attività si configurano come Servizio di natura intellettuale. L'utilizzo da ambo le parti delle normali norme comportamentali assicura la riduzione se non l'eliminazione dei conseguenti rischi. Ne consegue che gli oneri per la eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali sono stati stimati in € 0,00.

## CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI

### ART. 5 - PRESTAZIONI E ATTIVITÀ RICHIESTE

#### LOTTO 1 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1. Le prestazioni e le attività richieste per la realizzazione dei servizi di cui all'art. 1 lotto 1 del presente capitolato consistono in:

1) attività volte a favorire l'autonomia personale e il mantenimento dell'autosufficienza nella vita quotidiana

- Alzata dal letto;
- Spostamento nell'ambito domestico per soddisfacimento bisogni fisiologici;
- Igiene personale e aiuto per il bagno/doccia, lavaggio capelli, cura ordinaria piedi e mani;
- Vestizione assistita;
- Assistenza nell'uso dei servizi igienici;
- Aiuto nella somministrazione dei pasti e nell'eventuale preparazione degli stessi;
- Attività di aiuto nella deambulazione con o senza ausili;
- Aiuto nella mobilizzazione delle persone allettate;
- Accorgimenti per una giusta postura degli arti in condizione di riposo;
- Aiuto nell'uso di ausili utili all'autonomia personale;
- Accompagnamento dell'utente, a piedi, con mezzo proprio, con mezzi pubblici, taxi, con automezzo messo a disposizione dal volontariato ecc. per disbrigo pratiche, spesa, visite mediche e del minore a scuola, in centri di terapia, presso centri o associazioni per lo svolgimento di attività sportive, formative o ludico-ricreative;

2) prestazioni di semplice esecuzione relative alla salute

- Collaborazione con il personale infermieristico o con il familiare nella gestione della persona durante l'igiene personale, nel posizionamento e nel mantenimento delle posture terapeutiche;
- Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, inserite nel programma globale di assistenza in collaborazione con gli operatori sanitari;
- Aiuto nella mobilizzazione attiva e passiva della persona malata;
- Misurazione della temperatura corporea e dei valori pressori, aiuto nella raccolta del materiale biologico per esami;
- Frizioni e massaggi antidecubito;
- Collaborazione con il personale infermieristico nella sorveglianza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche e delle prescrizioni mediche agli utenti privi di famiglia;
- Preparazione e supervisione terapie orali su indicazione e supervisione sanitaria;
- Segnalazioni al Servizio Sanitario Territoriale (medico di base, medico di distretto ecc.) di qualsiasi anormalità nelle condizioni di salute dell'utente. In caso di urgenza ed in mancanza di reperibilità dei familiari o del medico di base, segnalazione del caso al 118;

3) prestazioni ordinarie relative al governo dell'alloggio

- Igiene dell'ambiente domestico;
- Rifacimento dei letti;
- Pulizia, manutenzione e disinfezione di oggetti e attrezzature utilizzati dall'utente, in particolare delle comode e delle carrozzine;
- Lavaggio, stiratura e rammendo della biancheria e del vestiario personale dell'utente, da effettuarsi a domicilio dello stesso, con uso di lavatrice ed attrezzi dell'utente;
- Raccolta e allontanamento dei rifiuti urbani nei sacchetti previsti e allontanamento dei rifiuti organici infetti, previa disinfezione, nei sacchetti previsti;

4) attività volte al risanamento abitativo

- pulizia profonda degli ambienti;
- raccolta masserizie e oggetti accumulati e sgombero locali;
- smaltimento rifiuti, oggetti e masserizie anche presso i punti di raccolta della competente azienda urbana;

**5) prestazioni complementari**

- Acquisto generi alimentari/medicinali (sotto prescrizione medica), vestiario ecc.
- Visite ospedaliere nei casi di ricovero, ecc.;
- Supporto nel disbrigo e aiuto nell'impostazione ed evasione di pratiche varie quali quelle amministrative, pensionistiche e previdenziali;

**6) attività volte a favorire la socializzazione e l'integrazione nella comunità locale**

- Interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione Sociale a livello familiare ed extra familiare;
- Stimolo alla comunicatività e alla socializzazione, anche mediante il coinvolgimento di parenti, amici, vicini ecc.;
- Interventi volti a ridurre la situazione di solitudine ed emarginazione, quali la compagnia, l'aiuto nel favorire le relazioni amicali e parentali, informazioni circa i servizi presenti sul territorio;
- Aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, elettrodomestici, ecc.);
- Instaurazione/mantenimento di rapporti con le strutture ricreative e socio-culturali del territorio (volontariato, ecc.);

**7) prestazioni di supporto al personale comunale dei Centri Comunali nella realizzazione delle attività programmate**

- Supporto alle attività svolte nei centri educativi o socio-assistenziali comunali;
- Trasporto degli utenti frequentanti i centri educativi o socio-assistenziali comunali;
- Assistenza al pasto;
- Collaborazione ad attività di laboratorio, agricole, di giardinaggio o di allevamento e accudimento animali, finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue e/o alla promozione e allo sviluppo di nuove capacità e abilità;
- Attività di animazione e socializzazione concordate con gli Educatori e previste nei P.E.I.;
- Sostegno alla partecipazione degli utenti ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito semiresidenziale;
- Attività finalizzate alla cura e all'igiene personale degli utenti e all'espletamento delle funzioni fisiologiche;
- Cura della pulizia e dell'igiene ambientale.

## LOTTO 2 – SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE

1. Le prestazioni previste dal presente capitolo richiedono l'impiego di educatori professionali con comprovato titolo di studio ed esperienza professionale cui affidare la gestione degli interventi educativi individualizzati e di gruppo da effettuare anche a domicilio degli utenti e per gli interventi educativi da realizzare negli incontri protetti dello spazio neutro.
2. I progetti d'intervento verranno elaborati congiuntamente con gli assistenti sociali referenti di ogni singola situazione.
3. Gli educatori dovranno essere in grado di gestire autonomamente l'intervento assegnato. E' obbligo degli educatori, previsto nel monte ore complessivo oggetto dell'appalto, la partecipazione ai confronti programmati, in genere settimanali, con il gruppo di lavoro presente sulla singola situazione o con il solo assistente Sociale di riferimento e la stesura, nei tempi richiesti dal Servizio Sociale, delle relazioni sui casi seguiti.
4. L'organizzazione di tali prestazioni deve essere articolata tenendo conto delle particolari esigenze delle famiglie o dei singoli genitori, per cui deve essere assicurata tutto l'anno senza interruzione alcuna anche in caso di assenza del personale per qualsiasi motivo sia occorsa (ad esempio: malattia, ferie, formazione, permessi vari, ...).
5. Le caratteristiche dei servizi richiesti:
  - a) Prestazioni educative a favore di minori a rischio di disagio sociale segnalati dal Servizio Sociale del Comune di Vercelli.

Dette prestazioni, definibili come “educativa territoriale”, hanno lo scopo di incidere sui fattori di rischio e sui danni relativi all’emarginazione, alle situazioni di disagio e di difficoltà relazionale di minori, di adolescenti e delle rispettive famiglie, nonché nell’ambito scolastico. Ci si rivolge in particolare a situazioni di disagio sociale familiare e scolastico per le quali è necessario creare condizioni di sostegno, attraverso lo sviluppo di attività e di dinamiche relazionali familiari, scolastiche e di socializzazione, al fine di produrre cambiamenti utili ad un miglioramento, costituendo una sostanziale alternativa alle diverse forme di allontanamento dal nucleo familiare.

Data la presenza di minori stranieri, tra le situazioni in carico al Servizio Minori, occorre inoltre prevedere interventi che abbiano lo scopo di favorire la loro integrazione culturale e sociale.

- b) Prestazioni educative a favore di persone disabili segnalate dal Servizio Sociale del Comune di Vercelli.

L’Appaltatore deve assicurare personale educativo in possesso di formazione specifica e esperienza documentata nell’ambito della disabilità per realizzare interventi individualizzati da svolgersi anche nell’ambito di strutture semiresidenziali, di luoghi aggregativi e in attività socio-ricreative (almeno due educatori specificamente formati alla presa in carico di soggetti con disabilità).

Per quanto riguarda i soggetti disabili è necessario prevedere interventi volti ad incrementare le autonomie e le competenze dei medesimi e a mantenere le loro capacità residue, oltre ad interventi che agevolino il raggiungimento della consapevolezza della propria condizione. L’intervento educativo deve prevedere, laddove necessario, un intervento sul nucleo familiare del soggetto per una migliore relazione con il disabile attraverso interventi volti ad incrementare le competenze dei genitori/familiari e ad offrire eventuali interventi di sollievo al compito di cura.

Per ogni utente occorre prevedere progetti individualizzati che definiscano obiettivi e strumenti validi per operare sull’area cognitiva, corporea e relazionale del soggetto.

La finalità da perseguire è quella di accrescere e favorire la socializzazione, sviluppare attitudini e nuovi interessi per cui occorrerà impostare, svolgendo un adeguato lavoro di rete, attività formative, ricreative, di esercizio motorio e pre-lavorative.

- c) Prestazioni per la conduzione di incontri in “spazio neutro” tra minori e familiari su segnalazione del Servizio Minori del Comune di Vercelli.

Trattasi di interventi che il Servizio Minori organizza sulla base di prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria, che prevedono una limitazione della responsabilità genitoriale. Attraverso gli incontri in luogo neutro viene garantito il diritto del minore ad intrattenere rapporti con il genitore/familiari, secondo i principi enunciati dall’art. 9 della Convenzione dei diritti per l’infanzia. La finalità del Servizio è quella di favorire e sostenere la continuità della relazione tra il bambino e i suoi genitori e/o altri familiari indicati nei provvedimenti del Tribunale a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido e altre vicende di grave e profonda crisi familiare.

Considerata la complessità di tale intervento, l’educatore preposto agli incontri in spazio neutro deve avere maturato almeno tre anni di esperienza in servizi socio-educativi.

Parte integrante di tale intervento sono i progetti di sostegno alla genitorialità, atti ad agevolare il genitore nel recupero delle proprie capacità genitoriali e nella revisione critica dei propri agiti.

- d) Prestazioni educative a favore di soggetti fragili: Il Servizio di accompagnamento socio-educativo per adulti si rivolge ad adulti/nuclei familiari in situazione di fragilità, disagio Sociale e difficoltà socio-relazionale, per i quali sia necessario garantire un percorso socio-educativo in vista del conseguimento di obiettivi di autonomia sul piano formativo, lavorativo, abitativo e socio-relazionale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare. Il Servizio di accompagnamento socio-educativo del presente capitolo persegue l’obiettivo di sostenere la persona adulta ed il suo nucleo familiare nella costruzione di un percorso di vita autonomo, promuovendo, per quanto possibile, le risorse individuali per un appropriato utilizzo delle opportunità offerte dal territorio e per costruire una valida rete di relazioni. L’azione educativa quindi si qualifica come elemento prioritario di reinserimento sociale attraverso il potenziamento delle capacità e delle risorse individuali e, ove possibile, la rimozione delle cause che determinano il disagio.

## **ART. 6 - QUANTIFICAZIONE INDICATIVA DELLE ATTIVITA' E DEI COSTI ORARI**

### **LOTTO 1 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione del Servizio a mezzo di propri operatori, tenuto conto di quanto richiesto nel capitolato, in numero adeguato ad assicurare il seguente **monte ore annuo di servizi indicativo**:
  - 42.000 ore indicative annue per i servizi di cui all'art. 1, lotto 1, punto 3 lettere a) e b) del presente capitolato ad un costo orario massimo per operatore O.S.S. stimato indicativamente in euro 22,40 IVA esclusa comprensivo del costo degli spostamenti sul territorio;
  - 1.000 ore indicative annue per i servizi di cui all'art. 1, lotto 1, punto 3 lettera c) del presente capitolato ad un costo orario massimo per operatore stimato indicativamente in euro 16,50 IVA esclusa;
  - 8.500 ore indicative annue per i servizi di cui all'art. 1, lotto 1, punto 3 lettera d), del presente capitolato ad un costo orario massimo per operatore O.S.S. stimato indicativamente in euro 19,50 IVA esclusa;
2. I monte ore indicati si intendono comprensivi dei tempi di spostamento che di norma vengono stimati nella misura da 5 a 30 minuti secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del presente Capitolato.
3. I quantitativi di ore sopra specificati hanno valore indicativo e non saranno dovuti risarcimenti, indennità, rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello indicato.
4. L'appalto comprende il coordinamento dell'attività da assicurare da parte di idoneo personale con le caratteristiche di cui all'art. 8 del presente capitolato, stimando un impegno di 35 ore settimanali.
5. Si richiede la disponibilità ad effettuare per situazioni che presentino esigenze particolari:
  - interventi anche in orari diversi ed in base alla necessità, anche nelle ore notturne (dalle 22.00 alle 6.00) fino ad un massimo di 96 ore nell'anno;
  - trasporti anche al di fuori del territorio previsto per l'esecuzione dell'appalto;
6. Il Comune di Vercelli, come già stabilito al precedente art. 3 comma 5, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto, aumenti o diminuzioni delle prestazioni (fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto) oltre che in relazione alle esigenze dell'utenza, anche in relazione alle disponibilità di bilancio e all'entità dei trasferimenti destinati a finanziare il Servizio, senza che l'impresa appaltatrice possa avanzare riserve o vantare diritti di qualsiasi genere (maggiori compensi, indennità, risarcimenti, ecc..).

## LOTTO 2 – SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione del Servizio a mezzo di propri operatori (Educatori professionali), tenuto conto di quanto richiesto nel capitolato, in numero adeguato ad assicurare il seguente monte ore annuo di servizi indicativo:
  - 11.100 ore indicative annue per i servizi indicati all'art. 1, lotto 2, del presente capitolato di gara, ad un costo orario massimo per operatore stimato in € 23,36 IVA esclusa.I quantitativi di ore sopra specificati hanno valore indicativo e non saranno dovuti risarcimenti, indennità, rimborsi a causa di riduzione della prestazione derivanti dalle variazioni del fabbisogno effettivo rispetto a quello indicato.
2. Il monte ore si considera comprensivo di:
  - tempo lavoro a diretto contatto con l'utenza, non inferiore al 70% delle ore complessive;
  - tempo-lavoro per la stesura delle relazioni, programmazione, progettazione, contatti vari, ricerca risorse, inter-equipe con assistenti sociali e/o operatori di altri servizi, riunioni di équipe e spostamenti di Servizio, non superiore al 30% delle ore complessive;
3. L'appalto comprende il coordinamento dell'attività da assicurare da parte di un Educatore Professionale con le caratteristiche di cui all'art. 8 del presente capitolato, stimando un impegno di 30 ore settimanali;
4. Si richiede la disponibilità ad effettuare per situazioni che presentino esigenze particolari, interventi anche in orari diversi ed in base alla necessità:

- anche nelle ore notturne (dalle 20.00 alle 7.00) fino ad un massimo di 96 ore nell'anno;
- anche nei giorni festivi fino ad un massimo di dodici giorni nell'anno.

5. Il Comune di Vercelli, come già stabilito al precedente art. 3 comma 5, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto, aumenti o diminuzioni delle prestazioni (fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto) oltre che in relazione alle esigenze dell'utenza, anche in relazione alle disponibilità di bilancio e all'entità dei trasferimenti destinati a finanziare il Servizio, senza che l'impresa appaltatrice possa avanzare riserve o vantare diritti di qualsiasi genere (maggiori compensi, indennità, risarcimenti, ecc..).

## **Art. 7 – MODALITA' DI ACCESSO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

### **LOTTO 1 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

1. L'accesso al Servizio può avvenire:

- a seguito di presentazione di specifica istanza agli organismi collegiali istituiti presso l'Asl (UVG – UMVD) per la valutazione degli interventi socio-sanitari al domicilio da attivare in regime di convenzione;
- a seguito di attivazione diretta da parte del Servizio Sociale Comunale competente per il progetto socio-assistenziale individuale sull'utente in carico.

2. Il Servizio Sociale del Comune individuerà e comunicherà alla ditta aggiudicataria, i beneficiari, la tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese, secondo quanto previsto dai Progetti Assistenziali Individuali (P.A.I.).

3. Al Servizio Sociale comunale, compete l'individuazione degli obiettivi, la direzione generale, il controllo circa il corretto espletamento del Servizio e la verifica in merito al raggiungimento degli obiettivi. Quanto sopra nel pieno rispetto e riconoscimento alla ditta aggiudicataria del potere organizzativo e direttivo delle risorse umane e dei mezzi utilizzati, nonché dell'assunzione da parte della medesima del rischio d'impresa.

4. Il soggetto aggiudicatario, mediante il proprio personale addetto, è responsabile della corretta esecuzione di quanto previsto dai Progetti Assistenziali Individuali. La metodologia di lavoro viene resa operativa dalla ditta coerentemente con le direttive generali disposte dal Servizio Sociale, dal Capitolato e dai Progetti Assistenziali Individuali.

5. La ditta, in fase di progetto tecnico, è tenuta a presentare e descrivere dettagliatamente le modalità previste per l'esecuzione del Servizio, il modello organizzativo e la metodologia prescelta per l'esecuzione del Servizio. Dovrà altresì presentare gli strumenti che intende adottare per garantire la continuità del Servizio a fronte di cause impreviste che potrebbero essere di pregiudizio all'esatta esecuzione degli interventi nonché le modalità di programmazione, monitoraggio e valutazione dei medesimi.

6. Indicativamente si segnalano le fasi di progettazione, sviluppo ed attuazione del Servizio:

- a) visita domiciliare all'utente da parte del Servizio Sociale comunale con il coordinatore e gli operatori individuati per la situazione dalla ditta aggiudicataria;
- b) stesura del Progetto Assistenziale Individuale (P.A.I.) da parte del Servizio Sociale Comunale in collaborazione con il Coordinatore della ditta aggiudicataria;
- c) illustrazione del Progetto Assistenziale Individuale (P.A.I.) da parte del Servizio Sociale Comunale e valutazione congiunta sull'attuazione del medesimo con il coordinatore e l'operatore della ditta, l'utente e i suoi familiari;
- d) attuazione pratica degli interventi previsti da parte del personale della ditta aggiudicataria;
- e) verifica periodica da parte del Servizio Sociale comunale con comunicazioni alla ditta aggiudicataria di eventuali inadempienze.

7. Al fine di garantire la migliore qualità della prestazione, favorire il migliore rapporto relazionale tra beneficiario del Servizio ed operatore conseguenti ad una approfondita conoscenza dei casi, il soggetto aggiudicatario assicura la continuità assistenziale in capo all’utenza, riducendo al minimo il turn over.
8. In caso di assenza di uno o più operatori, il soggetto aggiudicatario assicura il Servizio programmato, provvedendo tempestivamente alla sostituzione con personale in possesso di pari qualifica e competenza e, possibilmente, già conosciuto dal beneficiario.
9. In caso di sostituzione definitiva dell’operatore, il Servizio Sociale comunale ed il soggetto aggiudicatario concorderanno le modalità della sostituzione nonché la compresenza dei due operatori necessaria al subentro sul caso in base a quanto stabilito nel P.A.I.  
La compresenza deve essere garantita almeno per due giorni consecutivi di Servizio e comunque stabilita in relazione alla complessità dell’intervento.
10. In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, anche su segnalazione dell’utenza, la ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro un tempo massimo di dieci giorni.
11. Il personale adibito allo svolgimento del Servizio dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni e le procedure d’intervento fornite dal responsabile dell’impresa aggiudicataria per la gestione dell’appalto, fermo restando che questi dovrà seguire le direttive fornite dal Servizio Sociale comunale. In caso di eventuali accertati reclami dell’utente, la stazione appaltante potrà richiedere la pronta sostituzione degli operatori.
12. Mensilmente il soggetto aggiudicatario trasmetterà prospetto riepilogativo del monte ore effettuato da ogni singolo operatore al Servizio Sociale comunale, che provvederà alla verifica di congruità e di coerenza con i piani di lavoro del mese.
13. Periodicamente e di norma ogni tre mesi, la ditta aggiudicataria dovrà formalmente relazionare all’Ente in merito alle attività svolte ed alle criticità emerse nell’ambito dello svolgimento del Servizio.
14. Le problematiche che insorgessero durante lo svolgimento dell’attività di assistenza domiciliare, dovranno essere risolte in accordo con il Servizio Sociale comunale.

## **LOTTO 2 – SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE**

1. Gli Assistenti Sociali del Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli sono i referenti del progetto complessivo a favore dei soggetti segnalati al Servizio di educativa e del loro nucleo familiare. Indicano, pertanto, gli obiettivi di massima del progetto di sostegno, specificando anche l’ipotetica durata dello stesso.
2. Gli interventi a diretto contatto con il minore/disabile/adulto vengono assicurati dal personale educativo. L’educatore individuato quale referente per la situazione si occupa della messa in opera dell’intervento e risulta il responsabile dell’andamento dello stesso, fatte salve le responsabilità del Coordinatore relativamente alla verifica degli interventi e della loro congruità con quanto stabilito dal presente Capitolato. Inoltre, al termine del periodo di conoscenza/osservazione stabilito con il Servizio Sociale ed indicativamente della durata di tre mesi, l’operatore referente deve inviare al Servizio Sociale il PEI riguardante il soggetto beneficiario dell’intervento educativo. Tale documento deve poi essere valutato e discusso con la équipe referente per la situazione.
3. Sia per gli incontri in “spazio neutro” che per gli interventi di educativa territoriale destinati ai minori l’assistente Sociale si premurerà di programmare un incontro di conoscenza tra l’educatore e il bambino e tra l’educatore e il genitore o i genitori interessati dal provvedimento prima dell’attivazione del progetto.
4. Gli Assistenti Sociali metteranno a disposizione del personale educativo tutto il materiale informativo necessario per una corretta comprensione della situazione.

5. Ogni tre mesi la ditta aggiudicataria provvederà ad inviare una relazione educativa per ciascun caso in carico e periodicamente verranno programmate verifiche del lavoro svolto.
6. Le richieste di intervento saranno compilate dal Servizio Sociale utilizzando l'apposita modulistica. L'attivazione degli interventi dovrà avvenire nei cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta, salvo, nel caso di minori, diversa indicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 8 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO**

### **LOTTO 1 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

1. L'Aggiudicatario, al fine dell'organizzazione del personale e del corretto svolgimento del Servizio, è tenuto ad individuare un coordinatore in possesso di adeguata e documentata esperienza (minimo cinque anni) maturata in attività di coordinamento e programmazione di servizi di assistenza domiciliare.
2. Il Coordinatore è responsabile del personale e interlocutore diretto con l'organizzazione comunale e svolge le seguenti funzioni ed i seguenti compiti:
  - strutturazione dell'orario di Servizio delle figure professionali e gestione delle problematiche di natura tecnico-organizzativa;
  - programmazione, organizzazione e coordinamento del Servizio e del personale;
  - gestione delle richieste comunali di attivazione del Servizio;
  - programmazione e organizzazione di tutti gli interventi degli operatori in termini di territorialità e di tempistica concordandoli con il responsabile del Comune;
  - partecipazione agli incontri per la presentazione e la verifica dei PAI;
  - accompagnamento degli operatori presso il domicilio di nuovi utenti nel momento iniziale della presa in carico;
  - sostituzione tempestiva ed efficace del personale temporaneamente assente, assicurando la continuità d'intervento ed il minor turn over possibile;
  - organizzazione della reperibilità (anche nei giorni di sabato, domenica e festivi) per l'attivazione di servizi urgenti;
  - organizzazione di incontri periodici con gli operatori per la verifica dell'andamento del Servizio, per la programmazione degli interventi e per la valutazione delle condizioni lavorative del personale;
  - verifica della congruenza dei risultati rispetto agli obiettivi dei progetti individuali;
  - organizzazione del pronto intervento a fronte di segnalazioni di disfunzioni da parte del committente;
  - raccordo con il responsabile del Servizio Sociale comunale per il buon andamento dell'appalto;
  - supervisione sulla conduzione del Servizio da parte degli operatori, collaborazione tecnica con gli Assistenti Sociali dell'ente;
  - programmazione degli interventi formativi e di supervisione per il personale dipendente;
  - referente per l'attuazione operativa dei servizi aggiuntivi offerti in sede di gara d'appalto nel progetto tecnico presentato.
3. Il Coordinatore rappresenta la ditta aggiudicataria nei confronti del committente e deve disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del Servizio alle prescrizioni del presente Capitolato.
4. L'orario di lavoro del Coordinatore e la sua reperibilità dovranno essere calcolati in modo da garantire l'ottimale svolgimento del Servizio e la sua raggiungibilità immediata da parte degli operatori del Servizio e del Servizio Sociale comunale. A tal fine si richiede una presenza minima del coordinatore presso la sede della ditta sul territorio di cui all'art. 14, di 35 ore settimanali e una reperibilità garantita dalle ore 6:00 alle ore 22:00 tutti i giorni della settimana.
5. I costi relativi alle prestazioni del Coordinatore dovranno essere compresi nei costi di gestione.
6. In caso di sopravvenuta e improrogabile necessità di sostituzione del Coordinatore dei servizi oggetto dell'appalto, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Servizio Sociale comunale,

indicando il nuovo Coordinatore ed allegando alla medesima il relativo curriculum professionale dal quale dovrà risultare il possesso di titoli, esperienza e professionalità almeno pari a quello sostituito.

7. Qualora per motivi evidenti quali disservizi e gestione inadeguata, sia sotto il profilo organizzativo che relazionale, il Coordinatore dimostri l'incapacità ad assolvere il proprio compito, la stazione appaltante contesterà il fatto all'impresa e questa, qualora venga ritenuto motivo sostanziale di gestione inefficace, dovrà provvedere alla sostituzione immediata del medesimo con professionista in possesso di titoli ed esperienza almeno pari a quello sostituito.

## LOTTO 2 – SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE

1. Al fine di facilitare il corretto funzionamento del Servizio e facilitare i rapporti con l'Amministrazione Comunale e la rete del territorio, l'aggiudicatario è tenuto ad individuare un coordinatore. L'operatore incaricato di svolgere la funzione di coordinamento deve essere esterno al gruppo di educatori incaricati della gestione delle prese in carico ed in possesso di laurea in scienze dell'educazione o di altra laurea ad indirizzo pedagogico. Dovrà inoltre aver maturato almeno sei anni di esperienza in servizi socio educativi, di cui almeno tre anni in attività di coordinamento.
2. Il coordinatore è incaricato formalmente di mantenere i rapporti organizzativi con i servizi sociali invianti e rappresenta l'appaltatore nei confronti del committente, deve quindi disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del Servizio alle prescrizioni del presente capitolato. Egli rappresenta la figura di riferimento della ditta appaltante per tutto quanto concerne l'organizzazione del Servizio di educativa. Risulta pertanto garante del corretto svolgimento delle attività assegnate ai singoli operatori.
3. Svolge funzioni di organizzazione e di coordinamento dei servizi e funzioni di verifica della congruenza dei risultati rispetto agli obiettivi dei progetti individuali e di raccordo con i referenti comunali facenti capo al Settore politiche Sociali.
4. In particolare deve curare l'attivazione/sospensione degli interventi, la contabilizzazione/rendicontazione delle attività svolte, verificarne la corretta esecuzione e dare riscontro, in forma scritta, ai Servizi Sociali invianti delle azioni poste in essere per la risoluzione di eventuali reclami.
5. In riferimento al servizio di cui all'art. 5, lotto 2, comma 5 lettera c) (incontri in "spazio neutro") il coordinatore cura la calendarizzazione delle attività e le comunicazioni tra le parti coinvolte.
6. L'orario di lavoro del Coordinatore e la sua reperibilità dovranno essere calcolati in modo da garantire l'ottimale svolgimento del Servizio e la sua raggiungibilità immediata da parte degli operatori del Servizio e del Servizio Sociale Comunale. A tal fine si richiede una presenza minima del coordinatore presso la sede della ditta sul territorio, di cui all'art. 14, di 20 ore settimanali e una reperibilità garantita dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato.
7. I costi relativi alle prestazioni del Coordinatore dovranno essere compresi nei costi di gestione.
8. In caso di sopravvenuta e improrogabile necessità di sostituzione del Coordinatore dei servizi oggetto dell'appalto, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Servizio Sociale comunale, indicando il nuovo Coordinatore ed allegando alla medesima il relativo curriculum professionale dal quale dovrà risultare il possesso di titoli, esperienza e professionalità almeno pari a quello sostituito.
9. Qualora per motivi evidenti quali disservizi e gestione inadeguata, sia sotto il profilo organizzativo che relazionale, il Coordinatore dimostri l'incapacità ad assolvere il proprio compito, la stazione appaltante contesterà il fatto all'impresa e questa, qualora venga ritenuto motivo sostanziale di gestione inefficace, dovrà provvedere alla sostituzione immediata del medesimo con professionista in possesso di titoli ed esperienza almeno pari a quello sostituito.

## CAPO III – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

### **Art. 9 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO**

#### **LOTTO 1 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

1. L'appaltatore dovrà erogare i servizi e le prestazioni indicate all'art. 5 mediante il seguente personale in possesso del titolo di studio specifico:
  - a) servizi di cui all'art. 1, lotto 1, punto 3, lettere a), b) e d): personale in possesso della qualifica di "Operatore Socio Sanitario" (O.S.S.) con le seguenti caratteristiche:
    - capacità di sapersi relazionare correttamente con i beneficiari e con le famiglie;
    - capacità di lavorare in equipe con gli altri operatori e con le altre professionalità attive sui servizi;
    - capacità di rispettare il programma degli interventi e di eseguire correttamente i compiti assegnati;
    - capacità di affrontare e gestire gli imprevisti nell'ambito del Servizio;
    - capacità di individuare e segnalare situazioni a rischio degli utenti;
    - capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli interventi rispetto al bisogni;
  - b) servizi di cui all'art. 1, lotto 1, punto 3, lett. c): personale anche non qualificato (assistenti familiari, adest, ecc...) in possesso di requisiti professionali, attitudinali e morali idonei alla tipologia del Servizio;
2. Tutto il personale necessario alla gestione dei servizi oggetto della gara è a totale carico della ditta appaltatrice del Servizio.
3. L'appaltatore deve fornire al personale addetto ai servizi, in misura adeguata alle prestazioni fornite e di qualità almeno pari alla media dei prodotti in commercio: guanti, camici, mascherine, calzature e quanto altro necessario per il sicuro e corretto espletamento delle attività oggetto del Servizio.
4. Tutto il personale deve essere adeguatamente formato ed aggiornato e deve essere in possesso dell'idoneità fisica per lo svolgimento della mansione attribuita; la stazione appaltante si riserva di richiedere alla ditta appaltatrice di presentare la documentazione necessaria in merito. L'appaltatore dovrà garantire adeguata formazione del personale volta all'ottimale svolgimento del Servizio ed in particolare che consenta:
  - la precisa conoscenza dell'organizzazione dell'azienda, delle procedure, delle figure di riferimento, della modulistica da utilizzare;
  - la conoscenza delle modalità di gestione degli utenti con particolare riferimento a quelli più problematici (utenti con disturbi mentali, con problemi ortopedici o traumatologici, ....);
  - la conoscenza dei comportamenti da tenere nelle situazioni di emergenza, nelle situazioni con interferenze esterne, ecc..;
  - la conoscenza di tecniche e manovre di emergenza da eseguire in caso di bisogno;
  - la capacità di avere corrette relazioni con gli utenti, i loro familiari, i servizi del territorio e gli altri operatori.
5. E' fatto obbligo all'appaltatore di assicurare la sostituzione del proprio personale in caso di assenze. La sostituzione deve essere immediata ed interamente a carico dell'appaltatore. Reiterate mancanze nella sostituzione del personale costituiscono, previi specifici richiami, causa di inadempimento contrattuale ed al terzo richiamo scritto costituiscono motivo di risoluzione del contratto.
6. Presso la sede dell'appaltatore sul territorio di Vercelli deve essere tenuto un registro contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nonché deve essere predisposto un sistema per la registrazione delle presenze, delle assenze e delle sostituzioni anche al fine di eventuali controlli da parte della stazione appaltante o da parte delle autorità competenti.
7. La ditta appaltatrice dovrà fornire al Comune di Vercelli – Servizio Sostegno e Promozione Sociale, prima dell'avvio del Servizio:

- a) elenco nominativo degli operatori corredato dai titoli posseduti e dal curriculum professionale di ognuno, con particolare riferimento al personale che verrà inserito oltre quello già alle dipendenze dell’impresa appaltatrice del Servizio fino alla data di subentro nel precedente appalto;
- b) riferimenti del coordinatore indicato nell’offerta e relativo contratto di lavoro.
8. Qualora nel corso dell’appalto vi siano delle variazioni rispetto al personale inizialmente impiegato, l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tempestivamente e comunque prima dell’avvio in Servizio del nuovo personale, l’aggiornamento del registro del personale.
9. L’appaltatore si impegna, nel limite del possibile, a garantire la stabilità degli operatori nell’assegnazione dei servizi, al fine di assicurare la continuità degli interventi e delle relazioni con gli utenti.
10. La stazione appaltante ha diritto di richiedere, con nota motivata formalmente comunicata, la sostituzione del personale che non offre garanzia di capacità, contegno corretto o risultati idoneo a perseguire le finalità previste dal Servizio (es. scorrettezze comportamentali nei riguardi degli utenti, non conforme applicazione dei piani individuali di assistenza, avviamento a proprio carico di procedimenti penali..).
11. L’appaltatore deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi e altre malattie professionali nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
12. Per tutte le figure professionali di cui al presente affidamento, l’appaltatore si impegna inderogabilmente ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti.
13. Al fine di assicurare gli spostamenti inerenti le attività, sarà necessario che tutto il personale impiegato sia in possesso di patente di tipo B.
14. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente Capitolato svolgerà i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Vercelli.

## LOTTO 2 – SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE

1. L’appaltatore deve disporre di una dotazione di personale in numero e con qualifica e profilo professionale adeguati a garantire un’efficace gestione delle attività previste dal presente capitolato.
2. Si richiede l’impiego minimo di 7 educatori (per coprire la contemporaneità degli interventi nella fascia pomeridiana) due dei quali devono essere specificamente formati alla presa in carico di soggetti con disabilità.
3. È facoltà dell’Amministrazione comunale, al fine di migliorare il Servizio, proporre variazioni in più o in meno al numero di personale impiegato e al monte ore succitato, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare obiezioni o pretendere indennità.
4. L’appaltatore si impegna a fornire al committente l’elenco degli operatori utilizzati nella gestione dei servizi oggetto dell’appalto e di eventuali educatori jolly in caso di sostituzioni ritenute necessarie dal committente, completo di:
  - Fotocopia del documento di identità;
  - Autocertificazione del possesso del titolo di studio richiesto (Educatore Professionale),
  - Curriculum professionale;
  - Documentazione relativa all’inquadramento contrattuale (contratto di riferimento, qualifica ...);
  - Documentazione relativa all’inquadramento previdenziale ed assicurativo;
  - Documentazione attestante l’idoneità fisica;

- Controllo sanitario da parte del medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, trattandosi di operatori che svolgono prestazioni in modo diretto verso terzi.
5. L'appaltatore sostiene gli oneri del personale impiegato per l'espletamento del Servizio. In particolare i costi a carico dell'appaltatore sono:
    - Le retribuzioni del personale secondo il CCNL compreso di oneri riflessi previdenziali e assicurativi;
    - Oneri derivanti dagli adempimenti dovuti alla normativa sulla sicurezza D.lgs.81/08;
  6. L'appaltatore assicura personale nella dotazione organica adeguata alle esigenze dei servizi di educativa territoriale in possesso di idoneo titolo di studio, adeguata esperienza professionale, garantendo allo stesso formazione e aggiornamento nel rispetto dell'offerta di gara.
  7. Inoltre il personale impiegato per l'espletamento del Servizio deve effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, assicurando la massima collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di Servizio.
  8. L'appaltatore si impegna ad assicurare la stabilità degli operatori, provvedendo ad una gestione del personale che assicuri la permanenza degli operatori, atteso che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto ed efficace intervento educativo.
  9. E' fatto obbligo all'appaltatore di assicurare la sostituzione del proprio personale in caso di assenza anche di un solo giorno, previa informazione al committente. In questo caso, il responsabile coordinatore dell'appalto deve comunicare immediatamente tramite e-mail al Settore Politiche Sociali e all'assistente Sociale referente del minore il nominativo dell'educatore supplente, in possesso dei requisiti del titolare della funzione e, previa autorizzazione anche verbale da parte dell'assistente sociale di riferimento, deve provvedere alla sostituzione.
  10. La sostituzione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque senza arrecare rischi e disagi all'utenza interessata. La sostituzione del personale è dovuta contrattualmente ai sensi del presente Capitolato, con oneri interamente a carico dell'appaltatore.
  11. L'appaltatore deve garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D. Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
  12. L'appaltatore deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi e altre malattie professionali nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
  13. Al fine di assicurare gli spostamenti inerenti le attività, sarà necessario che tutto il personale impiegato sia in possesso di patente di tipo B.
  14. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente Capitolato svolgerà i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Vercelli.

## **Art. 10 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI E CLAUSOLA SOCIALE**

1. La ditta aggiudicataria si impegna ad applicare nei confronti di tutti i lavoratori siano essi soci e/o lavoratori dipendenti, impiegati anche in sostituzioni, il CCNL di Settore, il contratto integrativo vigente, firmati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi locali integrativi

vigenti se migliorativi, sia dal punto di vista retributivo, previdenziale che del livello di inquadramento, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne.

2. Sulla busta paga dei dipendenti potranno essere effettuate solamente trattenute contributive e fiscali.
3. L'applicazione del CCNL del settore è dovuta anche alle ditte che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria.
4. Se la ditta aggiudicataria è una cooperativa Sociale, nell'applicazione del trattamento economico di cui ai minimi previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 142 del 2001, deve garantire ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR) ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedono voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro. La ditta aggiudicataria deve inoltre applicare gli istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori (TFR, ferie, ....).
5. Il committente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare, presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi. L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del committente, l'adempimento di tutte le disposizioni a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra il committente acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
6. Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti Servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
7. L'appaltatore dovrà conoscere e rispettare gli obblighi sanciti dal D.P.R. 62 del 16.04.2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dalla legge n. 190 del 06.11.2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione).
8. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

## **ART. 11 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. l'appaltatore deve garantire:
  - il rispetto di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente Capitolato;
  - la regolare esecuzione di tutte le attività proposte nel progetto presentato in sede di gara;
  - la riservatezza delle informazioni da qualsiasi fonte provengano riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'appalto; a tal fine deve comunicare al Direttore del Settore Politiche Sociali il nominativo del responsabile della privacy;
  - l'effettiva esecuzione di tutte le attività previste nei progetti assistenziali e educativi individuali;
  - il rispetto degli orari stabiliti e della durata effettiva dell'intervento previsti nei progetti elaborati per le varie situazioni;
  - l'utilizzo di modelli organizzativi in grado di garantire la continuità del rapporto tra utenti e operatori adottando strumenti idonei a prevenire un elevato turn-over degli operatori medesimi;
  - la tenuta di cartelle aggiornate relative alla progettazione individuale ed alle tipologie di prestazioni erogate a favore dell'intestatario dell'intervento;
  - la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori impiegati per il Servizio oggetto dell'appalto, nei termini previsti dal CCNL e dell'offerta di gara;
  - l'immediata comunicazione al Responsabile del Servizio Minori e all'assistente sociale referente della situazione oggetto dell'intervento di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del Servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti tra utente/famiglia e operatori dell'appaltatore;
  - l'osservanza di tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nell'esercizio dei servizi in argomento, così come previsto dalla legge 123 del 3 agosto 2007 e dal D. Lgs 81/08;

- sono a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta;
  - l'inquadramento del personale impiegato nel livello corrispondente alla propria qualifica professionale e titolo di studio;
  - l'osservanza, oltre che del presente Capitolato, delle norme in vigore, o che verranno emanate nel corso di durata dell'appalto, che disciplinano la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al Servizio oggetto di appalto;
  - la trasmissione al Direttore del Settore Politiche Sociali, del prospetto prestazioni effettuate allegato mensilmente alla fattura trasmessa all'Ente (vedi art. 18 del Capitolato);
2. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra nei confronti del personale impiegato, il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ed alla parte inadempiente verranno addebitate eventuali responsabilità civili e penali.
  3. Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti Servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. In caso di sciopero devono essere garantiti gli interventi programmati, secondo modalità concordate con la stazione appaltante.
  4. L'appaltatore è responsabile degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori.
  5. I coordinatori e tutti gli operatori dovranno essere dotati di cellulare di servizio.

## **ART. 12 - ORARI DI SERVIZIO**

### **LOTTO 1 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

1. Il soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare i servizi di cui all'art. 1, lotto 1 punto 3, lettere a) e b), per tutta la settimana (giorni festivi compresi), dalle ore 6:00 alle ore 22:00.
2. Le prestazioni di cui all'art. 1, lotto 1 punto 3, lettera c) e d), saranno svolte nei giorni feriali in orari compresi tra le ore 7.00 e le ore 18.00, salvo situazioni urgenti particolari.
3. Per orario di servizio si intende esclusivamente quello svolto dal personale del soggetto aggiudicatario per le prestazioni definite nel precedente art. 1 del presente Capitolato. Viene inoltre riconosciuto, quale orario di Servizio, il tempo dedicato alla partecipazione alle riunioni settimanali con il Servizio Sociale comunale per la programmazione delle attività, nonché il tempo necessario agli operatori per il raggiungimento delle varie sedi di Servizio successive al primo intervento giornaliero.

### **LOTTO 2 – SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE**

1. Il soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare i servizi di cui all'art. 1, lotto 2, nelle giornate dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, salvo situazioni urgenti particolari valutate congiuntamente dal coordinatore del Servizio e dal responsabile del Servizio Sociale Comunale.
2. Per orario di Servizio si intende esclusivamente quello svolto dal personale del soggetto aggiudicatario per le prestazioni definite nel precedente art. 1, Lotto 2, del presente capitolato.

## **ART. 13 - CORRISPETTIVI**

### **LOTTO 1 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

1. L'offerta economica formulata dalla ditta per i servizi oggetto dell'appalto si intende riferita alle ore di lavoro prestate al domicilio dell'utente o in qualsiasi altro luogo previsto nell'ambito dei P.A.I. o indicato dal Servizio Sociale comunale per l'esecuzione delle prestazioni e si intende comprensiva di ogni ulteriore onere connesso, quali ad esempio: la realizzazione degli interventi, la compresenza per la presa in carico, la documentazione del lavoro, la formazione, la gestione, l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi oggetto dell'appalto, e tutto ciò che consente l'esecuzione regolare dell'appalto. L'offerta economica è costituita dai valori unitari specificati nella documentazione di gara dall'aggiudicatario secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
2. Il corrispettivo orario comprende in particolare tutte le spese connesse all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, nessuna esclusa, che l'appaltatore deve sostenere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - abbigliamento (camice, guanti, calzature....);
  - rimborsi del personale per i trasferimenti;
  - rimborsi chilometrici come previsto all'art. 15, comma 5;
  - assicurazioni, compresa la kasko per le autovetture dei dipendenti (art. 15, comma 4);
  - materiale di consumo;
  - oneri aziendali;
  - indennità varie dovute al personale;
  - presidi di protezione dei lavoratori;
  - adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. Nessun altro compenso spetterà alla ditta aggiudicataria per i servizi di cui al presente appalto oltre quanto definito dal prezzo orario offerto.

## LOTTO 2 – SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE

1. Il corrispettivo dell'appalto sarà costituito dal prezzo unitario orario moltiplicato per il numero delle ore di Servizio effettivamente prestate, oltre IVA nelle misure di legge.  
Il corrispettivo orario comprende in particolare tutte le spese connesse all'espletamento dei servizi oggetto del lotto, nessuna esclusa, che l'appaltatore deve sostenere.  
Nessun altro compenso spetterà alla ditta aggiudicataria per i servizi di cui al presente appalto oltre quanto definito dal prezzo orario offerto.

## Art. 14 - SEDE OPERATIVA

1. Per entrambi i lotti l'appaltatore dovrà garantire, all'avvio del Servizio, una sede operativa sul territorio del Comune di Vercelli funzionale per l'organizzazione delle attività e idonea a rappresentare un riferimento costante per il committente, assicurando, durante tutte le ore di servizio previste dal presente capitolato, la possibilità di un immediato contatto via telefono, pec e e-mail. Presso tale recapito dovrà prestare attività il coordinatore del servizio secondo quanto previsto al precedente art. 8 ed eventuale altro personale al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio nonché le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito saranno altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il committente intenda far pervenire all'appaltatore.

## ART . 15 - TRASPORTO

### LOTTO 1 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1. La Ditta aggiudicataria deve essere dotata di automezzi attrezzati per il trasporto disabili, da utilizzare per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto a favore della suddetta categoria di utenza concordati con il committente.

2. La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione del personale del Servizio Sociale due autovetture, con classe ambientale (categoria euro) che consenta la circolazione rispettando le ordinanze di limitazione della circolazione stradale per ragioni di tutela della qualità dell'aria e dotate delle stesse assicurazioni di cui al successivo punto 3. I suddetti autoveicoli saranno utilizzati prioritariamente dal personale del Servizio Sociale per le attività connesse ai servizi assistenziali domiciliari, gli stessi saranno parcheggiati presso la sede del Comune di Vercelli o presso altre sedi comunali. Sono a carico dell'aggiudicataria tutte le spese afferenti la gestione delle due auto (assicurazione, revisione, manutenzione, pulizia, tagliando, riparazioni, ecc...). In caso di guasto le autovetture dovranno essere riparate e/o sostituite entro 3 giorni lavorativi. La spesa per il rifornimento di carburante necessario a questi automezzi è a carico dell'appaltatore.
3. Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare al proprio personale la possibilità di muoversi sul territorio in modo autonomo, dotandolo di automezzi regolarmente assicurato per RCA, compresi trasportati, con massimale complessivo di almeno € 6.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 per danni a persone ed € 1.000.000,00 per danni a cose nonché per infortunio conducente con massimali di € 1.000.000,00 in caso di morte e di € 1.000.000,00 in caso di invalidità permanente.
4. Nel caso in cui l'operatore utilizzi il proprio mezzo, l'aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese alla stipula di ulteriore polizza "Auto Rischi Diversi" (I/F Kasco ecc.), e infortunio conducente, con i massimali di cui sopra, gli eventuali danni rientranti nella franchigia prevista dalla polizza assicurativa, saranno a totale carico dell'aggiudicataria.
5. Nel caso di utilizzo del proprio mezzo, l'aggiudicataria dovrà garantire all'operatore un rimborso chilometrico effettuato in base alla norma del quinto del costo del carburante, aggiornato trimestralmente secondo le variazioni medie del costo del carburante (si vedano "Informazioni relative all'appalto" di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato).

## LOTTO 2 – SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare al proprio personale la possibilità di muoversi sul territorio in modo autonomo, dotandolo di automezzi regolarmente assicurati per RCA, compresi trasportati, con massimale complessivo di almeno € 6.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 per danni a persone ed € 1.000.000,00 per danni a cose nonché per infortunio del conducente con massimali di € 1.000.000,00 in caso di morte e € 1.000.000,00 in caso di invalidità permanente.
2. Nel caso in cui l'operatore utilizzi il proprio mezzo, l'aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese alla stipula di ulteriore polizza "Auto Rischi Diversi" (I/F Kasko ecc.), e infortunio del conducente, con i massimali di cui sopra; gli eventuali danni rientranti nella franchigia prevista dalla polizza assicurativa, saranno a totale carico dell'aggiudicataria.
6. Nel caso di utilizzo del proprio mezzo da parte dell'educatore, l'aggiudicataria dovrà garantirgli un rimborso chilometrico effettuato in base alla norma del quinto del costo del carburante, aggiornato trimestralmente secondo le variazioni medie del costo del carburante (si vedano "Informazioni relative all'appalto" di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato).

## ART. 16 – SICUREZZA

1. Per ciascun lotto è fatto obbligo all'appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), effettuando in particolare, la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria attività e adottando le idonee e previste misure di prevenzione e protezione, rendendone edotti i lavoratori;
2. L'appaltatore è tenuto a partecipare alle riunioni di coordinamento che il committente organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli

ambienti in cui l'appaltatore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

3. Per il lotto 1 l'appaltatore è tenuto a verificare i contenuti del "Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali" (DUVRI), allegato al presente, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., a compilarne le parti di competenza ed a comunicare al Committente eventuali modifiche ritenute opportune, in relazione alla individuazione dei rischi da interferenza, considerata l'effettività del servizio da svolgersi.

4. L'appaltatore dovrà fornire al Comune di Vercelli evidenza della avvenuta analisi dei rischi specifici per le mansioni e le attività oggetto di appalto, delle misure in atto per contenere detti rischi e dei dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) utilizzati.

5. Per ciascun lotto l'appaltatore nell'affidare ai propri dipendenti i compiti previsti dall'appalto, dovrà tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, dovrà servirsi di personale idoneo, preparato e formato professionalmente ed ai sensi della normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

6. Per ciascun lotto l'appaltatore deve comunicare altresì nominativo e recapiti del preposto individuato per lo specifico appalto. In caso di variazione, il nuovo nominativo deve essere tempestivamente comunicato al committente.

## **ART. 17 - ASSICURAZIONI**

1. Per ciascun lotto la ditta aggiudicataria dovrà soddisfare gli obblighi relativi alle assicurazioni sociali (INPS-INAIL) per quanto concerne i propri dipendenti, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed alle altre malattie professionali e deve attuare ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

2. La ditta dovrà inoltre fornire all'amministrazione aggiudicante l'elenco nominativo del personale addetto al Servizio e la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi assicurativi.

3. L'aggiudicataria di ciascun lotto è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale.

4. L'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà essere coperto per l'espletamento del servizio oggetto del contratto da stipulare, da idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera (RCT e RCO) per l'intera durata del servizio, per danni causati anche per dolo o colpa grave del personale che svolgerà il servizio, al Comune di Vercelli, agli utenti e a soggetti terzi, con i seguenti massimali:

- euro 6.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:
- euro 3.000.000,00 per ogni persona;
- euro 3.000.000,00 per danneggiamenti a cose e/o animali.

La polizza deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi successivi dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione.

5. La polizza di cui al comma 4 deve essere specificatamente dedicata al servizio svolto per il Comune di Vercelli.

6. Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicataria di ciascun lotto dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle Assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazioni.

7. Gli eventuali danni non coperti a seguito dei minimali assicurativi saranno a totale carico dell'aggiudicataria. Le spese e gli oneri di qualsiasi genere che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a titolo di rimborso, saranno dedotte dai crediti dell'impresa appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate.

8. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune di Vercelli.

## **ART. 18 - PAGAMENTI**

1. Le fatture per i servizi prestati devono essere emesse mensilmente, specificando il numero delle ore di lavoro prestate ed essere suddivise per le diverse tipologie di utenti destinatari e secondo la tipologia del servizio prestato, in base alle indicazioni date dal referente del Settore Politiche Sociali.

2. L'impresa, entro la prima settimana del mese successivo alla fornitura, prima dell'emissione delle fatture, deve inviare al Settore Politiche Sociali il prospetto mensile delle ore effettuate per consentire i relativi controlli.

3. Il Comune di Vercelli corrisponderà all'aggiudicataria il corrispettivo delle prestazioni rese, su presentazione di regolare fattura mensile il cui importo sarà determinato moltiplicando il prezzo orario, offerto in fase di gara, per le ore di prestazione mensili effettuate.

4. Il prezzo orario è comprensivo di tutti i costi connessi alla erogazione delle prestazioni, quali ad esempio spese auto, materiali igienico-sanitari, vestiario, modulistica e cancelleria, oltre al coordinamento del Servizio oggetto dell'appalto da parte del responsabile incaricato dall'impresa e qualsiasi altro onere connesso alla gestione dell'appalto, come descritto al presente capitolo.

5. Le predette fatture saranno liquidate solo ad esito positivo della verifica delle prestazioni da parte del Settore Politiche Sociali e saranno poste in pagamento entro sessanta giorni dalla data di registrazione, sempre che, entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente Capitolato.

6. Le fatture dovranno esporre l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute di garanzia saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dietro regolarità del Servizio prestato, previo rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

7. In ottemperanza al disposto de cui all'art. 1 comma 629 lett. b) L. 190/2014 (Legge stabilità 2015), il Comune di Vercelli provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente Servizio.

8. La fatturazione afferente il Servizio dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/93 e trasmessa esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013.

9. Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria del Servizio, nonché alla verifica contributiva accertata mediante acquisizione del DURC. In caso di ritardato pagamento dei pagamenti determinato da irregolarità contributiva, la ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi, né avanzare richieste di indennizzo o di risarcimento danni nei confronti del Comune di Vercelli.

10. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativa a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

11. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

12. In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie o interessi, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

13. L'eventuale cessione del credito, derivante dal presente appalto, dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

14. Ai sensi della Legge 136/2010 i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato appositamente comunicato dall'appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni fattura dovrà essere intestata al Comune di Vercelli – Settore Politiche Sociali– Piazza Municipio, 9 – 13100 Vercelli – P. IVA 00355580028.

## **ART. 19 – REVISIONE DEI PREZZI**

1. Per entrambi i lotti il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.
2. Per entrambi i lotti trascorso il primo anno, qualora ne sussistano le condizioni riscontrate ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la ditta appaltatrice potrà richiedere l'adeguamento del prezzo offerto sulla base della variazione dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI) rilevati a livello nazionale, elaborati dall'ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o in alternativa sul sito istituzionale dell'ISTAT) con riferimento alla data del 31 agosto di ciascun anno, rispetto a quello del 31 agosto dell'anno precedente, previa istruttoria del competente Settore Politiche Sociali.
3. La revisione annuale potrà essere richiesta dall'aggiudicataria mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo PEC entro il 15 settembre. L'applicazione della revisione sarà subordinata all'adozione da parte del Settore Politiche Sociali di apposito atto.

## **CAPO IV – CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

### **ART. 20 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO**

1. Competono al Comune, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei, la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, in relazione alle previsioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, la verifica della congruità e della puntualità dell'esecuzione delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi e della normativa vigente.
2. Oltre alle verifiche di conformità dell'esecuzione l'Amministrazione può operare ulteriori controlli secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.
3. L'aggiudicataria è tenuta ad assicurare ai referenti del Comune incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

### **ART. 21 - PENALI**

1. L'aggiudicataria, nell'esecuzione del Servizio, ha l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il Servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. Ove non attenda

agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, essa è tenuta al pagamento di una pena pecunaria che varia secondo la gravità dell'infrazione.

Per le situazioni in elenco, e non a titolo esaustivo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi applicando le seguenti penalità significando che per altre eventuali tipologie non esplicitamente previste in questa sede si procederà in via analogica:

- a. da € 500,00 a € 700,00 per mancata fornitura delle prestazioni di cui all'art.1 (incremento di € 100,00 per ogni reiterazione);
  - b. da € 100,00 ad € 300,00 per ritardi rispetto agli orari di esecuzione dei servizi (incremento di € 100,00 per ogni reiterazione);
  - c. da € 300,00 ad € 500,00 per inadeguato comportamento da parte degli operatori incaricati ad effettuare le prestazioni oggetto dell'appalto (incremento di € 100,00 per ogni reiterazione);
  - d. da € 500,00 a € 700,00 per mancato adempimento delle funzioni del responsabile coordinatore dei servizi oggetto del presente appalto, in particolare mancata comunicazione in merito alle sostituzioni di personale assente e mancata sostituzione del personale assente, come previsto all'art. 8 del presente Capitolato (incremento di € 100,00 per ogni reiterazione);
2. L'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, trasmessa via PEC. La Ditta appaltatrice dovrà, entro 15 giorni (art. 108, c. 3 d. lgs 50/2016) decorrenti dal ricevimento, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l'Ente appaltante deciderà nel merito applicando se del caso le penali.
  3. Il provvedimento della sanzione è assunto dal Direttore del Settore Politiche Sociali e si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria.
  4. Se l'appaltatore dimostra in modo certo e oggettivo di aver adoperato tutti i mezzi e le risorse a sua disposizione per risolvere il problema sopravvenuto, ma che non è stato comunque possibile risolverlo, l'Amministrazione Comunale sospende l'azione di rivalsa.

## **ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il presente appalto potrà essere risolto in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale, con preavviso di 15 giorni da darsi a mezzo di PEC, a fronte:
  - a) di violazioni contrattuali determinate da inadempimenti gravi, indicate all'art. 21 del presente Capitolato, alla terza contestazione formalmente notificata e sanzionata;
  - b) del verificarsi dei casi di risoluzione previsti dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale.

## **ART. 23 TUTELA DELLA PRIVACY**

1. L'Impresa è tenuta agli obblighi previsti dal GDPR 2016/679 e conformemente i lavoratori alle sue dipendenze incaricati per la gestione dei servizi oggetto del presente appalto. L'Impresa è tenuta a garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni relative agli utenti ed è responsabile del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili secondo quanto prevede la normativa.
2. L'impresa aggiudicataria, in particolare, in considerazione del fatto che tra i dati trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto ci sono dati personali anche sensibili, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della suddetta normativa, nonché ad attuare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei medesimi e ad integrarle nelle procedure già in essere.
3. L'aggiudicataria si impegna, altresì, a relazionare periodicamente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate, nonché ad informare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di rischio.

4. La ditta aggiudicataria consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.
5. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Comune di Vercelli e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salvo ogni più grave conseguenza di legge.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 24 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

1. Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicataria tutte indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal Servizio, a meno che non sia diversamente disposto da espresse norme legislative.
2. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D. Lgs. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, è tenuta a rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando, in base alle quote indicate nell'art. 23 del Disciplinare di gara.

### **ART. 25 - CONTROVERSIE**

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del Servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente in via esclusiva è quello di Vercelli.

### **ART. 26 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

### **ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il Comune di Vercelli si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara di cui al presente capitolato ovvero di prorogarne la data di espletamento, dandone comunicazione ai concorrenti.

Allegato 1 “Informazioni relative all’appalto”

**LOTTO 1 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE:**

Km percorsi con mezzi privati degli operatori:  
Anni 2019 – 2020 - 2021: 948.512

Km percorsi con mezzi aziendali:  
Anni 2019 – 2020 - 2021: 285.276

**LOTTO 2 SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE:**

Km percorsi con mezzi privati degli operatori:  
Dal 01.03.2019 al 28.02.2022: 98.000

Km percorsi con mezzi aziendali:  
Dal 01.03.2019 al 28.02.2022: 19.000